

ORDINANZA N. 245

Oggetto: DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19.

IL SINDACO **nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”**

VISTO l'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in GU Serie Generale n. 52 del 01/03/2020);
- il DPCM 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (in GU Serie Generale n. 55 del 04/03/2020);
- il DPCM del 08/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 09/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 11/03/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 01/04/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM del 10/04/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 26/04/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 17/05/2020 contenente ulteriori disposizioni misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 11/06/2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020;

PRESO ATTO che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento di casi sull'intero territorio regionale;

DATO ATTO che in data 14/09/2020 la Protezione civile regionale e/o la struttura competente ha comunicato la necessità di adottare, tramite ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria, **la procedura di isolamento preventivo per RIENTRO DALL'ESTERO** per i sigg.:

- **OMISSIS**, nata il **OMISSIS - OMISSIS**;
- **OMISSIS**, nato il **OMISSIS - OMISSIS**;
- **OMISSIS**, nata il **OMISSIS - OMISSIS**;

Domicilio isolamento: **OMISSIS**

RITENUTO che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per ridurre il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che le organizzazioni Sanitarie Internazionali indicano in 14 giorni il tempo di incubazione;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. e in particolare gli articoli 50, 54;
- l'art. 26 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e s.m.i., relativamente alle competenze del Sindaco;
- il vigente Statuto comunale;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento preventivo presso il proprio domicilio in Valtournenche, **OMISSIS**, per i sigg.:

- **OMISSIS**, nata il **OMISSIS - OMISSIS**;
- **OMISSIS**, nato il **OMISSIS - OMISSIS**;
- **OMISSIS**, nata il **OMISSIS - OMISSIS**;

dal **13/09/2020** al **26/09/2020** incluso, come richiesto dalla AUSL e secondo le modalità previste dal protocollo sanitario in vigore.

ORDINA

alla/e persona/e di cui sopra:

- di sottoporsi a tampone naso-faringeo secondo le vigenti disposizioni mediche, a richiesta dell'autorità sanitaria competente;
- di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;
- di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale dell'Azienda USL preposto alla vigilanza sanitaria.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

DISPONE

La revoca automatica dell'ordinanza allo scadere del periodo di cui sopra, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Struttura di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL;

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

- Alla Direzione Generale Asl di Aosta;
- Alla Prefettura di Aosta;
- Stazione dei Carabinieri di Valtournenche;
- Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- Al Corpo Forestale valdostano;
- Ufficio Polizia Municipale.

che gli Agenti di Polizia municipale sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente provvedimento:

che l'ordinanza venga notificata alla/e persona/e interessata/e e pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 16/09/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**